SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2337

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto con il Ministro di grazia e giustizia

(DINI)

col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

(CLÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1995

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 4

Testo dell'Accordo ..... » 5

ONOREVOLI SENATORI. – L'Accordo per la promozione e protezione reciproca degli investimenti tra l'Italia e la Turchia mira a creare un favorevole quadro giuridico internazionale di garanzie a tutela degli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti in Turchia (e viceversa) anche sotto forma di società miste.

I punti salienti dell'Accordo possono essere, in sintesi, così definiti:

giusto risarcimento (articoli 4 e 5): è previsto nel caso in cui gli investitori di una delle due Parti contraenti incorrano in perdite nel territorio dell'altra Parte per danni derivanti da eventi bellici o da cause assimilabili ad un conflitto sugli investimenti oltre che in casi di nazionalizzazione od esproprio;

rimpatrio di capitali, profitti e proventi (articolo 6): è garantita la libera trasferibilità, una volta assolti gli obblighi fiscali, dei profitti derivanti dagli investimenti o dalle somme spettanti in caso di disinvestimento di capitali;

arbitrato internazionale (articoli 8 e 9): si può ricorrere sia in caso di controversia tra l'investitore e la Parte ospitante nel cui territorio è stato attuato l'investimento sia per regolare le controversie sorte tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo.

Per quanto riguarda la data di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 11), è stato previsto che avverrà non appena le Parti avranno reciprocamente notificato di aver svolto le rispettive procedure costituzionali.

L'Accordo in questione riveste una notevole importanza per il rafforzamento delle relazioni economiche tra l'Italia e la Turchia in quanto ha lo scopo di agevolare le ditte italiane già attive in quel Paese o che intendano avviarvi attività economiche.

Dall'attuazione del presente Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili, pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 8 e 9) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia (qui di seguito denominate Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica tra i due paesi, e in particolar modo per quanto concerne gli investimenti realizzati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e

riconoscendo che fornire incoraggiamento e reciproca protezione a tali investimenti, sulla base di Accordi Internazionali, contribuirà a stimolare imprese d'affari che incrementeranno la prosperità delle due Parti Contraenti,

concordano quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: il termine "investimenti" sarà inteso a significare qualsiasi tipo di proprietà investita prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da parte di una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi, ed i regolamenti di quest'ultima.

Qualsiasi alterazione della forma in cui i beni sono investiti o reinvestiti non influenzerà il loro carattere di investimento.

Senza limitare i concetti di cui sopra, il termine investimento comprende:

a) proprietà mobile ed immobile e qualsiasi altro diritto "in rem" comprese obbligazioni reali su proprietà d'altri, nella misura in cui queste possano essere utilizzate per gli investimenti;

b) azioni, obbligazioni, titoli, partecipazioni azionarie o qualsiasi altra forma di partecipazioni in società associate ad un investimento;

c) credito per somme di denaro e pagamenti d'interessi previsti da accordi creditizi ovvero qualsiasi diritto ad obbligazioni, prestazioni o servizi aventi valore economico associato ad un investimento nonché l'utile reinvestito di cui al paragrafo 5 qui di seguito;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, know-how, segreti commerciali, denominazioni depositate ed avviamento;

e) qualsiasi diritto di natura finanziaria conferito per legge o contratto e qualsiasi tipo di licenza, concessione e franchigia emanata ai sensi delle attuali disposizioni che regolano l'esercizio di attività commerciali, ivi comprese la rilevazione, la coltivazione, l'estrazione e lo sfruttamento delle risorse naturali associate ad un investimento.

2. Il termine "investitore" designerà qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che ha effettuato, sta effettuando o intende effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Il termine "persona fisica" designa una persona fisica che deriva il suo status di cittadino di una delle due Parti Contraenti dalla legislazione applicabile.

4. Il termine "persona giuridica" riferito ad una delle due Parti Contraenti indicherà qualsiasi entità creata nel territorio di una delle due Parti Contraenti, e riconosciuta come persona giuridica in conformità con la rispettiva legislazione nazionale, quali istituti pubblici, società, compagnie o partnerships, consorzi o associazioni pubbliche, a prescindere dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Il termine "proventi" sta a designare gli importi resi ovvero realizzati ma non ancora resi da un investimento inclusi in particolare, profitti, utili d'interesse, interessi da capitale investito, dividendi, royalties, proventi relativi a servizi tecnici e d'assistenza, utili reinvestiti, utili di capitale e quote varie.

6. Il termine "territorio" designa il territorio compreso entro i confini e le acque territoriali di ogni Parte Contraente ed anche l'area economica esclusiva e la piattaforma continentale che si estende al di fuori dei limiti delle acque territoriali di ciascuna Parte Contraente, su cui esse hanno o potrebbero avere giurisdizione o diritti di sovranità a scopo di esplorazione, sfruttamento e conservazione di risorse naturali, secondo il diritto internazionale.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio e autorizzeranno tali investimenti in conformità con la loro legislazione.

2. Le due Parti Contraenti garantiranno in ogni occasione un giusto ed equo trattamento degli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il mantenimento, il godimento, l'uso, il trasferimento, la conversione, la cessione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e ditte in cui tali investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di misure discriminatorie o ingiustificate.

3. Fatte salve le leggi riguardanti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, ai cittadini di una delle due Parti Contraenti ed ai loro familiari sarà consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente allo scopo di creare, sviluppare, amministrare o fornire consulenza sulla gestione di un investimento in cui essi, ovvero una società della prima Parte per cui essi lavorano, abbia impegnato o stia per impegnare un investimento.

4. Ciascuna Parte renderà pubbliche tutte le leggi, i regolamenti, le pratiche e le procedure amministrative che riguardano gli investimenti o incidono su di essi.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e clausole della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, all'interno dei confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai relativi proventi dei propri investitori o degli investitori di uno stato terzo.

2. Il trattamento accordato alle attività associate agli investimenti degli investitori di una delle due Parti Contraenti non sarà meno favorevole di quello accordato ad attività analoghe associate agli investimenti effettuati dai propri investitori o dagli investitori di un paese terzo.

3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ad alcun vantaggio o privilegio che una Parte Contraente concede o potrà concedere in futuro a paesi terzi in virtù del loro status di stato membro di Unioni Economiche e Doganali, Associazioni di Mercato Comune, Aree di Libero Scambio, Accordi Regionali o Subregionali o accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o per agevolare il commercio frontaliero.

ARTICOLO 4

Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti incorressero in perdite sugli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a causa di guerre od altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolta, insurrezione, tumulto o altri eventi analoghi, la Parte Contraente in cui è stato effettuato tale investimento dovrà offrire un adeguato risarcimento. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili in una valuta convertibile senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento degli investitori che sono cittadini della Parte Contraente responsabile, e, in tutti i casi contemplati dal precedente paragrafo, riceveranno un trattamento non meno favorevole degli investitori di uno stato terzo.

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o esproprio

1. a) Gli investimenti a cui il presente Accordo fa riferimento non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare permanentemente o temporaneamente i loro diritti comuni di proprietà, possesso, controllo o godimento, eccetto laddove specificatamente previsto da leggi e sentenze o ordini emanati dai Tribunali e dalle Corti di Giustizia aventi giurisdizione.

b) Gli investimenti degli investitori di una delle due Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti ad alcuna misura che ha simile effetto nel territorio dell'altra Parte Contraente tranne che per ragioni pubbliche ovvero di interesse nazionale, contro immediato, completo ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le norme e disposizioni legali.

c) Il giusto risarcimento sarà equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, e sarà calcolato secondo parametri internazionalmente riconosciuti. Ogni qualvolta vi siano difficoltà nell'accertamento del valore di mercato, il risarcimento sarà calcolato in base ad una giusta valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'azienda, nonchè delle componenti e dei risultati delle attività dell'azienda stessa. Il risarcimento includerà gli interessi calcolati al più alto tasso d'interesse applicabile di crediti pubblici interni del Tesoro della Parte interessata alla data del pagamento e decorrenti dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di

pagamento. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente responsabile, l'ammontare del risarcimento sarà calcolato in base alla procedura di composizione delle controversie prevista dall'articolo 9 del presente Accordo. Appena il risarcimento sarà stato determinato dovrà essere prontamente pagato e dovrà essere rilasciata l'autorizzazione al rimpatrio in valuta convertibile.

ARTICOLO 6

Rimpatrio di Capitali, Profitti e Proventi

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che, dopo che gli investitori hanno ottemperato a tutti gli obblighi fiscali, possano trasferire quanto segue all'estero senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile ed al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento:

a) somme capitali ed aggiuntive impiegate per mantenere ed incrementare gli investimenti;

b) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro utile;

c) i proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

d) i fondi per il rimborso dei prestiti contratti per un investimento ed i relativi interessi;

e) la remunerazione e gli assegni percepiti dai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro dipendente o i servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella quantità e nel modo prescritti dalla legislazione e dalle norme nazionali vigenti;

f) i pagamenti di cui alle disposizioni degli Articoli 4 e 5 del presente Accordo.

2. Pur prendendo in considerazione le disposizioni dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di uno stato terzo, se quest'ultimo è più favorevole.

3. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte Contraente può mantenere le leggi e le normative

(a) relative alle procedure da seguire per i trasferimenti consentiti dal presente Articolo, a condizione che tali procedure siano completate senza indebito ritardo dalla parte interessata e non pregiudichino la sostanza dei diritti enucleati ai paragrafi 1 e 2;

(b) che richiedano un attestato relativo ai trasferimenti valutari.

4. Ai fini del presente Accordo, "senza indebito ritardo", riferito ai trasferimenti, indica che deve essere possibile effettuare tali trasferimenti il più rapidamente possibile, conformemente alle normali procedure relative alle transazioni commerciali.

ARTICOLO 7

Surrogazione

Nel caso in cui una Parte Contraente, ovvero una sua istituzione, abbia concesso garanzia contro rischi non commerciabili per gli investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato il pagamento secondo la garanzia, l'altra

Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tale investitore alla Parte Contraente che garantisce, e la sua surrogazione non sarà superiore ai diritti originali. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente, ovvero alle sue istituzioni, in virtù di tale surrogazione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Composizione delle controversie fra investitori e Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, ivi comprese quelle relative all'indennizzo in caso di espropriazione, nazionalizzazione, requisizione o misure analoghe e le controversie sull'ammontare dei relativi pagamenti saranno, nella misura del possibile, composte amichevolmente.

2. Qualora tale controversia non possa essere composta amichevolmente entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata la richiesta scritta, l'investitore interessato potrà demandare la disputa, a sua discrezione:

a) a qualsiasi procedura di composizione delle controversie applicabile, precedentemente concordata, in conformità con la legislazione interna applicabile;

b) alla Corte della Parte Contraente, di qualsiasi istanza, avente giurisdizione territoriale;

c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con le Norme di Conciliazione e Arbitrato della "Commissione ONU sulla Legislazione Commerciale Internazionale" (UNCITRAL).

Per quanto riguarda l'arbitrato dell'UNCITRAL, questo si svolgerà in conformità con gli Standard di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sulla Legislazione sul Commercio Internazionale (UNCITRAL), ai sensi della Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e con le seguenti disposizioni:

vi saranno tre Arbitri, e se non sono cittadini delle Parti Contraenti saranno cittadini di stati che intrattengono relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti;

d) il "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti", per la richiesta delle procedure di conciliazione o arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra stati e cittadini di altri stati", ogni qualvolta, ovvero non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano fatto validamente ricorso.

Ciascuna Parte Contraente acconsente pertanto di sottoporre alle procedure dell'UNCITRAL o dell'ICSID, sopra menzionate, le controversie relative agli investimenti che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente.

3. Il lodo arbitrale emesso con le procedure scelte dall'investitore interessato sarà definitivo e vincolante per tutte le parti in causa. Ciascuna Parte Contraente si impegna a dare esecuzione al lodo, in conformità con la propria legislazione nazionale. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione del Tribunale Arbitrale nei territori delle Parti Contraenti saranno conformi alla loro rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto delle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse sono parte.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici ogni questione relativa a qualsiasi procedura arbitrale o giudiziaria eventualmente istituita finchè tali procedure non siano state completate, ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato alla decisione del Tribunale Arbitrale od alla sentenza del tribunale entro i termini previsti dalla decisione o dalla sentenza, ovvero qualsiasi altro termine previsto dalla legislazione internazionale o interna applicabile al caso in questione.

ARTICOLO 9

Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie che potrebbero insorgere fra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte amichevolmente attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro tre mesi dalla data in cui la Parte Contraente informi per iscritto l'altra Parte Contraente essa sarà, su richiesta di una di esse, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito nel modo seguente: entro due mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente dovrà designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno stato terzo, che fungerà da Presidente. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Qualora entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non siano state concordate, una delle due Parti Contraenti, in mancanza di qualsiasi altro accordo, può rivolgersi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alle nomine entro tre mesi. Nel caso in cui il Presidente della Corte fosse un cittadino di una delle due Parti Contraenti, ovvero gli fosse impossibile esercitare detta funzione, la richiesta dovrà essere rivolta al Vice-Presidente della Corte. Nel caso in cui quest'ultimo fosse un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero gli fosse impossibile per qualsiasi motivo svolgere detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti sarà invitato ad effettuare le nomine.

5. Il Tribunale Arbitrale prenderà la sua decisione a maggioranza dei voti, e la sua decisione sarà vincolante. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese del proprio arbitro e dei suoi onorari durante i procedimenti arbitrali. Le spese per il Presidente ed i restanti oneri saranno sostenuti in parti eguali dalle due Parti Contraenti.

6. Il tribunale disporrà di tre mesi dalla data della scelta del Presidente per concordare norme procedurali conformi alle altre disposizioni del presente Accordo. In mancanza di tale accordo, il tribunale chiederà alla Corte Internazionale di Giustizia di designare le norme procedurali, tenendo conto delle norme delle procedure arbitrali internazionali generalmente riconosciute.

ARTICOLO 10

Applicazione di altre norme

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti siano parte, ovvero dal diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori si applicheranno, caso per caso, le disposizioni più favorevoli.

2. Ogni qualvolta, in conformità con le leggi, i regolamenti, le disposizioni o i contratti specifici una delle Parti Contraenti abbia accordato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, verrà accordato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui entrambe le Parti Contraenti avranno notificato reciprocamente di aver svolto le rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 12

Durata e scadenza

1. Il presente Accordo resterà in vigore per 10 anni a partire dalla data in cui le procedure costituzionali di cui all'Articolo 11 siano state svolte e verrà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che una delle due Parti non lo denunci dandone avviso scritto un anno prima della scadenza.

2. In relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, come previsto dal presente Articolo 12, le disposizioni degli Articoli da 1 a 10 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni successivi alle date precedentemente menzionate.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

REDATTO ad Ankara il ventiduesimo giorno di Marzo millenovecentonovantacinque in tre copie, una in italiano, una in turco ed una in inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA